



AVVOCATO ELIO ERRICHIELLO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO

Per FRANCESCO PIO ESPOSITO LANGELLA CF. SPSFNC02S12L259Z, rappresentato e difeso, come da procura rilasciata con atto separato ed allegato in calce alla presente, disgiuntamente e congiuntamente dall'Avv. Elio **ERRICHIELLO**, CF. RRCLEI90P08F839T e dall'Avv. Marta **STRAZZULLO**, CF. STRMRT95S62F839T, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Tasso 169, e che chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 08118852027 o all'indirizzo di PEC elio.errichiello@pec.it;

- ricorrente -

CONTRO

- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, cf. 96446770586, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153, Roma (RM);

- **Ministero Della Salute**, cf. 80242250589, in persona del Ministro *pro tempore*; con sede in Viale Giorgio Ribotta, 5 00144 - Roma (RM).

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, cf. 80188230587, con sede in Piazza Colonna, 370 - 00187, Roma (RM);

- **il Consorzio Interuniversitario CINECA**, CF. 00317740371, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Magnanelli n. 6/3, Casalecchio di Reno (BO);

- **Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via della Stamperia 8, 00187 Roma (RM);

- **Università degli Studi di Foggia**, cf. 94045260711 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Gramsci, 89/91 - Foggia

- **Università degli Studi di Bari**, cf. .80002170720, in persona del Rettore p.t.; con sede in Piazza Umberto I - 70121 Bari

- **Università degli Studi della Basilicata**, cf. 96003410766, in persona del Rettore p.t.; con sede in Via Nazario Sauro 85 - 85100 Potenza

- **Università degli Studi di Bologna**, cf. 80007010376, in persona del Rettore p.t.; con sede in Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna

- **Università degli Studi di Brescia**, cf. 98007650173, in persona del Rettore p.t.; con sede in Piazza del Mercato, 15 - 25121 Brescia

- **Università degli Studi di Cagliari**, cf. 80019600925, in persona del Rettore p.t.; con sede in Via Università, 40 - 09127 Cagliari (CA)

- **Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"**, cf. 02044190615, in persona del Rettore, p.t.; con sede in Viale Abramo Lincoln, 5 - Caserta (CE)

- **Università degli Studi di Chieti Pescara**, cf. 93002750698, in persona del Rettore p.t.; con sede in Via Dei Vestini, 31 - Chieti (CH)

- **Università degli Studi di Catania**, cf. 02772010878 in persona del Rettore p.t.; con sede in Piazza Università, 2, 95131 - Catania

- **Università degli Studi della Calabria**, cf. 80003950781 in persona del Rettore p.t.; con sede in Via Pietro Bucci, 87036 Rende CS

- **Università degli Studi di Catanzaro**, cf. 97026980793, in persona del Rettore p.t.; con sede in Viale Europa - 88100 CATANZARO

Avvocato Elio Errichiello

Napoli, Via Tasso 169, 80127, Napoli - Tel./Fax: 0810143128/08118852027- Pec.: elio.errichiello@pec.it

-Università degli Studi di Ferrara, cf. 80007370382 in persona del Rettore p.t., con sede in Via Ariosto, 35 - Ferrara (FE)

-Università degli Studi di Firenze, cf. 01279680480 in persona del Rettore p.t., con sede in P.zza S. Marco, 4 - 50121 Firenze

-Università degli Studi di Genova, cf. 00754150100 in persona del Rettore p.t. con sede in Via Balbi 5, 16126 Genova

-Università degli Studi dell'Insubria - Varese, cf. 95039180120 in persona del Rettore p.t.; con sede in via Ravasi 2, 21100 Varese

-Università degli Studi di L'Aquila, cf. 01021630668, in persona del Rettore p.t.; con sede in Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2, 67100 L'Aquila

-Università degli Studi di Messina, cf. 80004070837 in persona del Rettore p.t.; con sede in Piazza Pugliatti N. 1 - Messina (ME)

-Università degli Studi di Milano Bicocca, cf. 12621570154 in persona del Rettore p.t.; con sede in Piazza Dell'Ateneo Nuovo, 1 - Milano (MI)

-Università degli Studi di Milano Statale, cf. 80012650158 in persona del Rettore p.t.; con sede in Via Festa Del Perdono 7 - Milano (MI)

-Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia, CF. 00427620364, in persona del Rettore p.t.; con sede in Viale A. Allegri 9, 42121 Reggio Emilia

-Università degli Studi del Molise, 92008370709 in persona del Rettore p.t.; con sede in Via F. De Sanctis - Campobasso (CB)

-Università degli Studi di Napoli Federico II, cf. 00876220633 in persona del Rettore p.t.; con sede in Corso Umberto I 40 - 80138 Napoli

- Università degli Studi di Padova, cf. 80006480281 in persona del Rettore p.t.; con sede in Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova

-Università degli Studi di Palermo, 80023730825 in persona del Rettore p.t.; con sede in Piazza Marina, 61 90133 - PALERMO)

- Università degli Studi di Parma, cf. 00308780345 in persona del Rettore p.t.; con sede in Via Università, 12 - I 43121 Parma

-Università degli Studi di Pavia, cf. 80007270186 in persona del Rettore p.t. con sede in Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia

-Università degli Studi di Perugia, cf. 00448820548 in persona del Rettore p.t.; con sede in Piazza Università, 1 06123 Perugia,

-Università degli Studi di Piemonte Orientale, cf. 94021400026 in persona del Rettore p.t.; con sede in via Duomo, 6 - 13100 Vercelli

-Università degli Studi di Pisa, cf. 80003670504 in persona del Rettore p.t. con sede in Lungarno Pacinotti 43 - 56126 Pisa

-Università degli Studi politecnica delle Marche, cf. 00382520427 in persona del Rettore p.t.; con sede in Piazza Roma 22 - Ancona (AN)

-Università degli Studi di Roma La Sapienza, CF. 80209930587 in persona del Rettore p.t.; con sede in Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma (RM)

-Università degli Studi di Roma Tor Vergata, cf. 80213750583 in persona del Rettore p.t.; con sede in Via Cracovia n.50 - 00133 Roma

-Università degli Studi di Salerno, cf. 80018670655 in persona del Rettore p.t.; con sede in Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA)

-Università degli Studi del Salento (Lecce), cf. 80008870752 in persona del Rettore p.t.; con sede in Piazza Tancredi, n.7 - 73100 Lecce

-Università degli Studi di Sassari, cf 00196350904 in persona del Rettore p.t.; con sede in Piazza Università 21, Sassari

-Università degli Studi di Siena, cf. 80002070524 in persona del Rettore p.t.; con sede in via Banchi di Sotto 55, 53100 Siena

-Università degli Studi di Torino, cf. 80088230018 in persona del Rettore p.t.; con sede in via Via Verdi, 8 - 10124 Torino

-Università degli Studi di Trieste, cf. 80013890324 in persona del Rettore p.t.; con sede in Piazzale Europa, 1 - 34127 – Trieste

-Università degli Studi di Trento, cf. 00340520220 in persona del Rettore p.t.; con sede in Via Calepina, 14 - Trento (TN)

-Università degli Studi di Udine, cf. 80014550307 in persona del Rettore p.t.; con sede in Via Palladio, 8 - Udine (UD)

-Università degli Studi di Verona, cf. 93009870234 in persona del Rettore p.t.; con sede in Via Dell'Artigliere 8 - Verona (VR)

- resistenti

e nei confronti di

- SIMONE ABBONANTE, c.f. BBNSMN00R18F839R;

- controinteressato estratto casualmente dalla graduatoria

per l'annullamento

previa adozione dei provvedimenti cautelari

- del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2024/25, presso l'Università di prima scelta;

- del provvedimento con cui parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla graduatoria poiché non immatricolato nella sede assegnata entro il giorno 5 novembre 2024;

- della graduatoria nazionale nominativa del 10 settembre 2024, pubblicata in pari data, sul portale *universitaly.it* relativa al concorso finalizzato all'ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria nell'Anno Accademico 2024/25, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca parte ricorrente in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;

- del Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024 avente ad oggetto “Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l'a.a. 2024/2025” e tutti gli allegati;

- dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2024/2025 delle Università in epigrafe nella parte in cui non sono stati adottati di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);

- della prova redatta con i predetti criteri e sottoposta ai candidati il giorno dello svolgimento in data 28 maggio 2024 e 30 luglio 2024;

- del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), pubblicato sul portale *Universitaly* e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato sul sito *www.accessoprogrammato.MUR.it*;

- dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test;

- del Decreto MUR i cui estremi sono ignoti che ha nominato la Commissione incaricata di verificare la compatibilità dei quesiti ai percorsi di studio della scuola superiore;

- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso;

- del Decreto Ministeriale n. 756 del 24-05-2024 avente ad oggetto “Definizione dei posti provvisori

per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese” nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati, nonché delle successive modifiche e/o integrazioni;

- del Decreto Ministeriale n. 757 del 24-05-2024 avente ad oggetto *“Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese*”
- del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29-07-2024 *“Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese*”
- del Decreto Ministeriale n. 1098 del 25-07-2024 avente ad oggetto *“Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024*”
- Decreto Ministeriale n. 760 del 27-05-2024 avente ad oggetto *“Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana*”
- della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale in ordine a medici chirurghi e odontoiatri per l’anno accademico 2024/25 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992;
- dell’ accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente *“Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2024-2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacia, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche”*.
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula e di ogni altro atto o provvedimento relativo alla procedura de qua;
- del Decreto Ministeriale n. 984 dell’8 luglio 2024 recante *“Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili”* con il quale è stato consentito ai “quartini” che hanno effettuato scelte limitate di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024;
- dell’Avviso del 17 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata decretata la possibilità per i quartini che hanno sostenuto il TOLC-MED ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea di cui è causa nell’a.a. 2023/2024 di presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025 ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», così come convertito dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.;
- dell’Avviso del 24 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2024/2024 di

cui è causa;

- dell'Avviso del 7 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale <https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/> e al sito <https://domande-ap.mur.gov.it/> realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 30 luglio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2024/2025;
- dell'Avviso del 5 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale <https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/> e al sito <https://domande-ap.mur.gov.it/> realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 28 maggio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2024/2025;
- dell'Avviso del 26 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale è stato comunicato che il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti (D.M. nn. 1099 e 1098) che definiscono i posti assegnati ai candidati "quartini" (art. 1 del D.M. n. 760/2024 e D.M. 984/2024) per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e per Medicina Veterinaria in lingua italiana per l'anno accademico 2024/2025;
- della la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), della legge n. 264/1999
- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l'immatricolazione di parte ricorrente ai predetti corsi di studio;

nonché per la questione di costituzionalità

in quanto occorra, dell'articolo 18 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2024), coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorre di essere ammessa ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

e per la condanna in forma specifica

all'adozione di ogni misura opportuna, ivi compreso il provvedimento di ammissione al corso di laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per cui è causa per l'a.a. 2024/25, o in subordine per equivalente, anche per via monetaria.

RIASSUNTO PRELIMINARE CHE SINTETIZZA I MOTIVI DELL'ATTO PROCESSUALE.

È sottoposta all'esame del Collegio la legittimità delle prove di ammissione alla Facoltà di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, svoltesi per l'anno accademico 2024/25 la cui graduatoria è stata pubblicata in data 10/9/2024 (**doc. 9**).

Tra le questioni proposte vi è quella relativa alla censura dell'illegittima determinazione del **numero dei posti banditi**, rispetto all'effettiva potenzialità dell'offerta formativa degli atenei, e quella relativa alla censura dell'**irragionevolezza e illogicità su cui si basa la riserva dei posti in favore dei cd. "quartini"** ovvero di coloro che hanno sostenuto il TOLC MED nella sessione 2023.

FATTO

1. Parte ricorrente partecipava alle prove per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2024/25 al fine di iscriversi ai suddetti corsi presso le sedi universitarie indicate nella domanda, secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024 avente ad oggetto *"Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l'a.a. 2024/2025"* e relativi allegati (**doc. 1**).

2. Ciò posto merita poi segnalare, con riferimento alle modalità di svolgimento del concorso, in linea, come detto, con i principi generali di cui al Decreto Ministeriale n. 472 del 23-02-2024, che le prove di ammissione ai corsi di laurea di cui al precedente punto si sono svolte, presso le sedi universitarie, in due distinte sessioni temporali, secondo il seguente calendario:

- prima prova: 28/5/2024;
- seconda prova: 30/7/2024.

3. Nel 2024, il test di medicina e odontoiatria e il test di veterinaria, ha abbandonato la struttura del TOLC prevista nel 2023 e bocciata dalla giurisprudenza amministrativa, ed è tornato ad avere la struttura del test 2022. In particolare, entrambi i test che i candidati hanno potuto sostenere (in data 28/5/2024 e in data 30/7/2024) consistevano nella soluzione di sessanta (60) quesiti che presentavano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuare la risposta corretta, sui seguenti argomenti:

- quattro (4) quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi;
- cinque (5) quesiti di ragionamento logico e problemi;
- ventitré (23) quesiti di biologia;
- quindici (15) quesiti di chimica;
- tredici (13) quesiti di fisica e matematica.

Inoltre, per la valutazione delle prove sono stati attribuiti al massimo novanta (90) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1,5 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,4 (- 0,4) punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

5. Tanto premesso, il giorno 10/09/2024 veniva pubblicata la graduatoria unica nazionale sul sito *University.it* (**doc. 9**) e parte ricorrente veniva a conoscenza dell'avvenuta mancata ammissione ai predetti corsi presso la prima scelta. Più segnatamente **il ricorrente, come meglio si vedrà, è stato ammesso sì a Medicina, ma non nella città in cui vive, il che lo ha condotto a dover rinunciare all'immatricolazione a causa dei problemi economici che affliggono la sua famiglia, e che giustificano anche la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.**

Di seguito si indica, per parte ricorrente, il punteggio conseguito (**doc. 10**) e la sede di prima scelta (**doc. 11**).

Nome e cognome	Punteggio	Prima scelta
FRANCESCO PIO ESPOSITO LANGELLA	82.40	MEDICINA FEDERICO II NAPOLI

Si evidenzia, fin da subito, che parte ricorrente ha un punteggio eccellente superiore alla soglia di immatricolazione.

Infatti, all'ultimo scorrimento del 7/11/2024, il punteggio dell'ultimo immatricolato per Medicina è pari a 77.2 (Sassari) e per Odontoiatria 76.5 (L'Aquila) (**cfr. doc 12/13**).

Ovviamente siamo solo all'inizio degli scorrimenti (quello appena concluso era l'ottavo), per cui tali soglie si abbasseranno ulteriormente.

Ebbene, parte ricorrente è stata penalizzata significativamente anche dalla circostanza per cui circa il 16% dei posti banditi, già di per sé sottodimensionati rispetto all'effettiva potenzialità dell'offerta formativa degli Atenei, è stata destinata a cd. "*quartini*" ovvero coloro che, avendo sostenuto il Test nel 2023 (secondo le modalità di cui al Tolc Med già censurate dalla giustizia amministrativa), con un punteggio di soli 53.24 sono stati inseriti in graduatoria giovando di una riserva di posti formulata in modo assolutamente irragionevole e illogico, come meglio si dirà successivamente.

Parte ricorrente ha conseguito un punteggio chiaramente superiore rispetto a quello conseguito dai candidati cui sono stati riservati i posti; eppure, si è trovata irragionevolmente superata da candidati che, senza alcun ragionevole criterio, hanno ottenuto una riserva anche particolarmente significativa su un numero di posti già di per sé notevolmente sottodimensionato.

Ciò premesso, l'esclusione dall'accesso al corso di laurea è illegittima e, previa iscrizione con riserva di parte ricorrente, deve essere annullata per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. SULL'INTERESSE DEL RICORRENTE, SULLA PROVA DI RESISTENZA E IMPUGNATIVA DELLA ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA.

1.1 Con tale motivo preliminarmente si intende prevenire ogni possibile eccezione sull'interesse di parte ricorrente alla presente azione e sulla cd. prova di resistenza.

Come detto, infatti, il ricorrente ha totalizzato un punteggio di 82 punti, ed era stato assegnato all'Università Tor Vergata di Roma.

Nello specifico, pur essendo l'Università presente nel suo elenco di scelte, si trattava di una opzione indicata solo cautelativamente dopo le varie sedi presenti in Campania, ossia la Federico II, la Vanvitelli che ha due sedi, una a Napoli e una a Caserta, e Salerno.

Ciò posto, il ricorrente è stato ammesso sì a Medicina, ma non nella città in cui vive, il che

lo ha condotto a dover rinunciare all'immatricolazione a causa dei problemi economici che affliggono la sua famiglia, e che giustificano anche la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Come può vedersi dall'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato e dalla documentazione allegata (doc. 15), al momento il ricorrente vive con la madre separata e una sorella più piccola, entrambe disoccupate. Lui stesso gode solo della borsa di studio Adisurc di circa 2.000 euro, come da certificazione allegata (doc. 15). Peraltro, questo è l'unica rendita della famiglia, per cui la situazione economica è davvero disastrosa.

A fronte di tali evidenze, il ricorrente non poteva purtroppo decidere di trasferirsi a Roma, sia per i costi che avrebbe dovuto affrontare come studente fuori sede.

Ciò posto, allo stato egli risulta come escluso dalla graduatoria per *"rinuncia per mancata dichiarazione"*, ma si impugna tale esclusione perché essa è frutto dell'impossibilità del ricorrente di accettare un posto lontano da casa e della fine dei posti nelle facoltà campane, dove gli stessi sono stati illegittimamente assegnati ai cd. quartini nella misura del 15% dei posti disponibili.

Come si dirà, tale riserva in favore di tale categoria di soggetti è assolutamente illegittima, e ove non vi fosse stata il ricorrente avrebbe avuto accesso ad una delle facoltà campane, con la possibilità di immatricolarsi e studiare come al limite come pendolare, e non invece andare a vivere a Roma come fuori sede.

Si evidenzia che solo rispetto all'Università Vanvitelli ben 39 posti tra quelli disponibili a Napoli e 25 tra quelli disponibili a Caserta sono stati assegnati ai c.d. Quartini (doc. 16), mentre al ricorrente bastavano 21 posti per entrare, e ciò dimostra il suo interesse presente ricorso.

Viene infatti contestata la legittimità della riduzione dei posti disponibili per i candidati rispetto a quelli messi originariamente a concorso. Se la posizione dei c.d. Quartini fosse stata tutelata riconoscendo posti aggiuntivi rispetto a quelli messi a concorso, anziché ridurre i posti disponibili, il ricorrente sarebbe stato assegnato alla Vanvitelli.

Quindi già alla luce di tale contestazione, in caso di accoglimento del motivo inerente all'illegittimità dell'assegnazione dei posti ai quartini, egli otterrebbe l'immatricolazione nella sede di prima scelta o comunque presso l'Università Vanvitelli.

Si impugna quindi la disposizione dell'Allegato 2 al bando secondo cui *"i candidati ASSEGNATI devono provvedere all'immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria ... è, in ogni caso stabilito, sia per i candidati ASSEGNATI sia per i candidati PRENOTATI che esercitino tale possibilità, con riferimento allo specifico scorrimento, in un termine massimo di 4 giorni per l'immatricolazione, incluso il giorno di scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato e i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati ASSEGNATI comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel predetto termine di 4 giorni"*, sulla base della quale il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria in quanto una volta assegnato a Tor Vergata, non si è immatricolato nei 4 giorni. Ciò in quanto la disposizione non considera l'impossibilità oggettiva e la forza maggiore

che hanno impedito al ricorrente di iscriversi in una sede che per lui avrebbe comportato oneri economici non sostenibili, e al contempo non tiene conto che l'assegnazione alla Facoltà di Tor Vergata era frutto dell'illegittima distribuzione dei posti nelle sedi di prima scelta ai cd. quartini. Non si può quindi obbligare il ricorrente ad accettare le clausole del bando ed iscriversi in una facoltà diversa da quella cui avrebbe diritto di accedere al solo fine di non decadere dalla graduatoria. Ciò avrebbe solo comportato l'indebita occupazione di un posto a danno di altri concorrenti, in una Facoltà che il ricorrente non avrebbe comunque potuto frequentare. Si contesta fermamente quindi l'esclusione dalla graduatoria, e si chiede che il ricorrente venga ammesso su uno dei posti illegittimamente riservati ai quartini nelle sedi di prima scelta, previo annullamento degli atti impugnati.

Si precisa che il ricorrente non ha la possibilità economica di allontanarsi da casa, ed è suo specifico interesse essere ammesso alla sua sede di prima scelta o comunque in Campania in modo da poter vivere a casa e non essere costretto a sostenere spese impensabili per la sua famiglia come studente fuori sede. Quindi anche per le suddette ragioni, sussiste il suo interesse all'immatricolazione unicamente presso le prime sedi scelte, ossia la Federico II, l'Università Vanvitelli o l'Università di Salerno, dove avrebbe avuto certamente diritto ad entrare ove la sua posizione in graduatoria non fosse stata compromessa a causa dei motivi che si diranno.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 35, 36, 77 E 97 DELLA COSTITUZIONE. CONTRASTO CON I PRINCIPI COMUNITARI DI CUI AGLI ARTT. 14, 20, 21 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA. ILLEGITTIMITÀ E INCOSTITUZIONALITÀ DEI DECRETI MINISTERIALI N. 760/2024, 756/2024, 757/2024, 1098/2024. IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, ARBITRARIETÀ ED ECCESSO DI POTERE.

Come anticipato in fatto, con l'art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», il Governo stabilisce quanto segue. «*Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza*

necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) , della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025”.

Questa è la norma volta a “sanare” la posizione dei “quartini”, vale a dire coloro che si trovano nella situazione di avere svolto il test TOLC l'anno passato, quali iscritti al IV anno delle scuole superiori e che avrebbero dovuto avere la possibilità di utilizzare il punteggio conseguito nelle prove TOLC espletate nel 2023 anche nel TOLC che si sarebbe dovuto svolgere nel 2024.

La bocciatura dei test TOLC da parte di Codesto Tar con la sentenza 863/2024, sebbene la stessa sia stata poi riformata dal Consiglio di Stato, ha portato il Ministero ad abbandonare il modello TOLC, per cui la seconda sessione in cui i quartini avrebbero potuto conservare il proprio punteggio – in modo da aumentare le proprie chance di ingresso – non si è mai svolta, e si è tornati al sistema del test in medicina, aggiornato con una banca dati pubblica.

Quella che era solo un'aspettativa di avere una doppia chance per entrare, conservando il miglior punteggio, si è trasformata in un vero e proprio diritto dei quartini ad entrare direttamente nella nuova graduatoria 2024/25 senza neanche essere tenuti a ripetere il test, e addirittura superando automaticamente tutti i candidati del nuovo test a prescindere dal punteggio. Ciò è avvenuto a causa delle forti pressioni politiche, soprattutto da parte della Lega (<https://agenparl.eu/2024/04/11/universita-marti-lega-bene-tutelare-quartini-futuro-studenti-importante-per-paese/>) che ha abbracciato la battaglia dei quartini e ha spinto per l'emendamento di cui all'art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, secondo cui i quartini possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati con uno o più decreti ministeriali nell'ambito dei posti definiti dalla programmazione nazionale per l'a.a. 2024/2025.

I decreti ministeriali attuativi che stabiliscono le modalità di accesso alla nuova graduatoria e il punteggio minimo sono però affetti da irragionevolezza, illogicità ed eccesso di potere nella parte in cui stabiliscono una riserva in modo arbitrario e in spregio alla meritevolezza e al diritto allo studio dei candidati dell'ultimo test.

Al Ministero spettava infatti il compito di individuare “*le procedure di inserimento dei candidati*

di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025".

La scelta del Ministero espressa nel decreto 760 del 27/5/24 (doc. 5) è di indicare un punteggio minimo di entrata con cui i quartini possono accedere alla procedura pari a 56,59 punti e un allegato con i punteggi minimi di entrata raggiunti in ciascuna sede, in modo che i quartini possano fare domanda per ogni sede in cui hanno raggiunto il punteggio minimo di entrata.

Già da questi primi dati si ricava l'irragionevolezza del sistema attuato dal Ministero. Il **punteggio scelto per l'accesso si basa anzitutto su uno scorrimento scelto arbitrariamente**, ossia *"individuato con riferimento alla data dell'8 maggio 2024, data di chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l'anno accademico 2023/2024, successivo all'entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024"* (doc. 5) ma non si tratta né del primo né dell'ultimo scorrimento, in quanto gli scorrimenti sarebbero finiti poi a luglio 2024.

Inoltre, il **punteggio scelto è quello minimo per l'accesso a ciascuna sede**, ossia relativo all'ultimo scorrimento disponibile e all'ultimo posto disponibile, vacante o abbandonato per ciascuna sede. Poiché però il meccanismo di accesso dei quartini è impostato come una riserva di posti in loro favore, essi **superano automaticamente qualsiasi candidato abbia svolto il test 2024/25** anche qualora abbia totalizzato il punteggio massimo. La scelta del punteggio mino risulta quindi non solo irragionevole ma in contrasto col principio di meritevolezza e col diritto allo studio dei candidati dell'ultimo test. In sintesi, **si concede a chi aveva raggiunto nel TOLC un punteggio a malapena sufficiente a entrare nell'ultimo posto disponibile in una sede a seguito di tutti gli scorrimenti di superare automaticamente coloro che abbiano raggiunto i migliori punteggi nel nuovo test.**

Non si vede quale possa essere la ratio di premiare a tal punto i quartini che avevano sostenuto il TOLC da consentirgli di portare via il 15% dei posti ai nuovi concorrenti e fare sì che i loro punteggi minimi bastassero a superare anche il massimo del punteggio conseguito nel nuovo test.

Il decreto sarebbe stato meno irragionevole laddove avesse fissato come punteggio di entrata per i quartini il miglior punteggio conseguito in ciascuna sede nel TOLC 2023, oppure il punteggio minimo per l'accesso in ciascuna sede al momento della pubblicazione della graduatoria 2023/24, ossia prima che iniziassero tutti gli scorrimenti. Tali accorgimenti avrebbero almeno limitato l'evidente calpestamento del merito dei candidati del 2024/25, che si vedono superare anche da chi aveva raggiunto un punteggio minimo lo scorso anno, che non gli avrebbe consentito di accedere alla Facoltà richiesta al momento di pubblicazione della graduatoria.

In realtà, **non è detto che quel punteggio individuato dal Ministero come minimo avrebbe consentito di accedere ad alcuna Facoltà**, poiché il Ministero individua solo il punteggio minimo dell'ultimo scorrimento, ma nella graduatoria di Medicina spesso ci sono migliaia di studenti appollaiati a pari punti, per cui non solo piccole frazioni di voto ma anche solo i criteri preferenziali

quali il tipo di domande sbagliate o l'età possono far mutare centinaia o migliaia di posizioni.

Il criterio individuato dal Ministero quindi **non solo è irragionevole ma anche generico**, poiché non accerta che tale punteggio consentisse ai candidati un effettivo accesso alle singole sedi.

Chiaramente **l'individuazione di una soglia di punteggio così bassa ha aumentato la platea degli aventi diritto**, tanto che nel decreto 1098 del 25/7/2024 (doc. 6) emerge che i quartini ammessi sono **2.592** (aventi diritto che hanno effettuato le scelte) su n. 16.376 posti definiti in via provvisoria dai DD.M.M. n. 756/2024 e 757/2024, ossia è stato riservato ai quartini il **15,83% dei posti**.

Si tratta di una fetta considerevole dei posti a bando, il che fa capire come le scelte arbitrarie del Ministero abbiano portato a effetti distorsivi e aberranti sull'intero concorso. Ovviamente, ove il Ministero nei suoi decreti attuativi avesse individuato un punteggio minimo di entrata più alto, non solo si sarebbe ridotto il danno alla meritevolezza dei migliori piazzati nel nuovo test 2024/25 – che non si sarebbero visti superare da chi aveva raggiunto un risultato oggettivamente peggiore – ma si sarebbe ridotta anche la platea dei quartini ammessi e della relativa riserva, riducendo gli effetti distorsivi di questo sistema anomalo.

Non solo. Il punteggio scelto come soglia dal Ministero **non è il punteggio reale ma il punteggio equalizzato**. Ossia il punteggio che lo stesso Ministero sceglie come punteggio minimo per l'ammissione anche alle graduatorie 2024/25 era in realtà un **punteggio relativo**, poiché si basava su un coefficiente di equalizzazione che era funzione dei punteggi raggiunti da altri candidati allo stesso test. In sintesi, esso non era espressione della bravura del candidato, ma **aveva senso solo in relazione agli altri punteggi raggiunti nello stesso test**.

In sintesi, il Ministero con i suoi decreti attuativi premia indiscriminatamente e immotivatamente coloro che hanno il solo merito di aver partecipato ad un concorso, ossia il Tolc Med 2023, del tutto diverso da quello attuale, che si basava su una diversa tipologia di procedura, con quesiti estratti da una banca dati riservata e non pubblica, e senza una reale motivazione che giustifichi tale prevaricazione.

Lo stesso punteggio di entrata individuato per accedere alla riserva di posti, che è quello più basso raggiunto dall'ultimo dei candidati nell'ultima delle sedi disponibili a seguito di decine di scorrimenti, è espressione del fatto che non si volevano premiare i migliori, ossia solo coloro che nello scorso test avevano raggiunto risultati così brillanti da dimostrarsi superiori ai nuovi candidati (pur non potendosi immatricolare essendo al quarto anno delle superiori) ma si voleva far sì che tutti coloro che avessero anche solo il requisito minimo per entrare lo scorso anno si assicurassero un posto nel nuovo concorso, superando e calpestando coloro che avevano realizzato risultati certamente migliori nel nuovo test.

Il Ministero **avrebbe infatti potuto introdurre**, nel delineare le modalità della procedura di accesso dei quartini, **un modo per comparare i risultati dello scorso test a quelli attuali**, in

modo simile a come funzionava il punteggio equalizzato dello scorso anno, e in questo modo garantire l'accesso solo a coloro che effettivamente avevano raggiunto risultati più brillanti dei concorrenti del 2024/25.

Del resto la stessa norma di cui all'art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 non prevede il diritto all'immatricolazione dei c.d. quartini, introducendo in loro favore il mero *“diritto all'inserimento”* in graduatoria, e in tal senso il Ministero avrebbe potuto trovare il modo per convertire o aggiornare il punteggio ottenuto nel TOLC 2023 nella graduatoria 2024/25 al fine di effettuare una comparazione tra le due graduatorie e premiare comunque i più meritevoli.

Anche ciò non è avvenuto, e ne risulta che il sistema delineato dal Ministero garantisce solo un diritto che va ben oltre quello che gli stessi quartini potevano auspicare partecipando al TOLC 2023, quando gli veniva solo garantito di poter conservare il punteggio nel concorso successivo, invece ora anche con un punteggio minimo, e senza neanche sostenere il test, gli si è data la possibilità di superare ogni concorrenza e assicurarsi un posto.

In conclusione, si chiede l'annullamento dei decreti ministeriali attuativi dell'art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, e in particolare dei DM 760/2024, 756/2024, 757/2024, 1098/2024, e conseguentemente la redistribuzione dei posti illegittimamente riservati ai quartini sulla base di tali decreti.

III. ILLEGITTIMITÀ E INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ARTICOLO 18, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 35, 36, 77 E 97 DELLA COSTITUZIONE. CONTRASTO CON I PRINCIPI COMUNITARI.

Si è già detto che il bando e i decreti ministeriali che stabiliscono la riserva di posti in favore dei cd. quartini sono viziati da irragionevolezza, illogicità ed eccesso di potere nella parte in cui stabilisce una riserva in modo arbitrario e in spregio alla meritevolezza e al diritto allo studio dei candidati dell'ultimo test, ma ove il Collegio non ritenesse tanto sufficiente ad annullare la riserva stabilita in favore dei quartini e a redistribuire i relativi posti sottratti agli altri candidati, allora in subordine si chiede la disapplicazione per contrasto con il diritto comunitario o in via gradata si solleva la questione di costituzionalità dell'art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*, che stabilisce quanto segue. *“Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al*

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) , della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025".

Ove l'ill.mo Giudice adito non ritenga di annullare solo il bando e gli atti connessi nella misura in cui è interesse di parte ricorrente, in subordine e ove di ragione si chiede la disapplicazione e/o annullamento del succitato art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, per quanto di interesse di parte ricorrente, in quanto palesamente illegittimo e incostituzionale.

La norma di cui sopra, col dichiarato ma generico intento di “*assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR*”, stabilisce una riserva in favore di coloro che parteciparono lo scorso anno al famigerato TOLC Med, test poi valutato illegittimo da Codesto Tar, un sistema poi abbandonato quest'anno con il ritorno al test di medicina.

Lo scopo della norma resta appunto del tutto generico e privo di razionalità intrinseca, poiché non si vede come assicurare una riserva di posti a chi partecipò, senza vincere, allo scorso test possa “*assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR*”, si consideri poi che non vi è alcun dubbio sul fatto che i posti messi a concorso vengano ampiamente coperti ogni anno dai candidati, che sono in misura notevolmente superiore ai posti disponibili, sicché non si necessitava di alcuno strumento aggiuntivo per riempire le fila degli ammessi. Lo scopo reale sembra piuttosto politico, ossia non venire meno alle promesse rivolte ai cd. quartini lo scorso anno, laddove il nuovo sistema del TOLC Med – poi bocciato a seguito delle evidenti illogicità e illegittimità che lo hanno caratterizzato – prevedeva appunto che essi avrebbero avuto una doppia chance per entrare a Medicina, prima e dopo il diploma, partecipando lo scorso anno e poi di nuovo al test di quest'anno, e conservando il punteggio migliore tra i due. Il Governo voleva quindi da una parte garantire ai cd. quartini una tutela, a fronte dell'ondata

di ricorsi che aveva portato alla bocciatura del Tolc, e viste anche le forti pressioni da parte degli stessi quartini, e voleva altresì difendere il suo progetto di un accesso anticipato a Medicina per gli studenti del quarto superiore, destinato a naufragare insieme al Tolc.

A fronte di tale scopo reale della norma, il Governo abusa della misura emergenziale del decreto legge, visto che la norma censurata viola l'articolo 77 della Costituzione, per via dell'assenza di una situazione di fatto di urgenza e necessità che legittima l'adozione di una misura del genere mediante decreto-legge.

Secondo il nostro modello di democrazia parlamentare, sebbene il potere legislativo appartenga al Parlamento, il Governo può esercitare limitate funzioni normative che *“devono svolgersi nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Costituzione a garanzia delle funzioni legislative delle due Camere.”*

L'articolo 77 della Costituzione riconosce al Governo il potere di adottare atti aventi valore di legge, efficaci per 60 giorni, entro i quali deve intervenire l'adozione in Parlamento della legge di conversione, la quale – eventualmente – potrebbe apportare delle modifiche al testo del decreto legge.

Il decreto legge – come ha ricordato la Consulta – può essere adottato solo quando sussistano circostanze di necessità e urgenza che richiedano un celere intervento legislativo.

Richiamando un suo precedente, la Corte Cost.) ha affermato *“la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione”*.

Ciò chiarito, la Consulta ha specificato che uno degli indici per verificare la sussistenza delle condizioni di validità costituzionale dei decreti legge è l'omogeneità delle misure in essi contenuti, ossia *“un'intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico”*.

Dunque, il decreto-legge deve contenere misure che attengano alla medesima materia (omogeneità oggettiva) ovvero che, pur attenendo ad ambiti differenti tra loro, siano finalizzate a fronteggiare una situazione *“straordinaria e complessa”*.

Un decreto legge che contenga norme caratterizzate da una finalità differente da quella ispiratrice dell'intero testo rappresenta una violazione dei limiti posti al potere legislativo riconosciuto al Governo, oltre a concorrere alla produzione di un tessuto normativo frammentario e caotico, contrario al principio di certezza del diritto.

Ad es., sulla base di queste considerazioni, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, d.l. 51/2023, dove la previsione della immediata cessazione dagli

incarichi per i sovrintendenti che abbiano superato i 70 anni d'età non pare essere coordinata alla finalità del decreto legge che attiene alla *“straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche”*.

In secondo luogo, non solo la norma censurata è distonica rispetto al preambolo, ma è priva di coerenza anche rispetto al contenuto del decreto, dacché la Consulta ha affermato che *“Non si può scorgere, dunque, una traiettoria finalistica comune, capace di disvelare, per una disposizione contrassegnata da un puntuale contenuto precettivo, una ratio unitaria, che valga a raccorderla alle altre previsioni del decreto-legge, pur nella pluralità e nella diversità degli ambiti materiali coinvolti.”*

Lo stesso avviene anche nel caso di specie, dove il preambolo per cui la disposizione circa la riserva in favore dei quartini sia utile ad *“assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR”* è del tutto immotivata e priva di significato, giacché come detto non occorre tale riserva per garantire la copertura dei posti messi a bando dalle Università per la Facoltà di Medicina e Odontoiatria, per cui non viene esplicitato in che modo si rendesse necessaria una misura urgente per garantire la *“realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR”*, che poi sostanzialmente corrisponde al *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università ... con l'obiettivo di colmare o ridurre in misura significativa le carenze sistemiche che caratterizzano tutti i gradi di istruzione”*. Non si vede poi perché assicurare che una quota dei posti vadano ai cd. quartini anziché ai vincitori del concorso 2024/25 debba garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e perché *“l'obiettivo di colmare o ridurre in misura significativa le carenze sistemiche che caratterizzano tutti i gradi di istruzione”* non possa essere raggiunto semplicemente assegnando i posti ai veri vincitori di un concorso.

Quella premessa nel cappello del comma 3-bis risulta utile unicamente a inserire il comma censurato dell'art. 18 nell'ambito di un decreto legge che reca *«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*, forzando una connessione e una traiettoria finalistica che resta campata in aria, e che è stata abusivamente utilizzata al solo fine di inserire la norma nel pacchetto della decretazione d'urgenza, cui l'attuale Governo ha fatto ampio ricorso.

Sotto il primo profilo la norma quindi viola l'art. 77 della Cost., secondo l'insegnamento della Corte Cost. (sentenza n. 146/2024).

Al contempo la norma viola altresì il diritto allo studio e il diritto costituzionalmente garantito dei “capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi ... di raggiungere i gradi più alti degli studi”. È infatti in contrasto con l'art. 34 Cost. ma anche con l'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevedere una norma che senza alcuna valida ragione consenta a chi ha il solo merito di aver partecipato al test dello scorso anno il diritto di

superare tutti coloro che hanno conseguito i punteggi più alti nel nuovo test, riservandogli dei posti che sostanzialmente alterano il principio di meritevolezza che dovrebbe caratterizzare ogni pubblico concorso.

Si evidenzia infatti che la norma qui impugnata delegava il Ministero dell'Università e della ricerca a individuare *“le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025”*. Come detto, però il decreto ministeriale applicativo ha stabilito un punteggio minimo pari a quello dell'ultimo candidato ammesso presso l'ultima delle sedi disponibile nell'ultimo scorrimento utile al momento dell'emissione del decreto scelto.

La norma qui impugnata ha quindi consentito irragionevolmente che venisse stabilito il diritto di chi aveva raggiunto un punteggio insufficiente a essere vincitore nella precedente tornata concorsuale, ma a malapena sufficiente a raggiungere l'ultima posizione utile in graduatoria a seguito degli scorrimenti, di superare automaticamente tutti coloro che invece avevano ottenuto ottimi punteggi nel test di quest'anno, anche se avessero totalizzato il massimo dei punti, calpestando quindi la loro meritevolezza e il loro diritto allo studio, e permettendo peraltro applicazioni arbitrarie e distorsive come quella in concreto avvenuta, laddove non si è limitato tale diritto solo ai migliori punteggi della scorsa tornata concorsuale, ma a chiunque abbia raggiunto un punteggio tale che avrebbe potuto al massimo eguagliare l'ultimo dei candidati ammessi a seguito di tutti gli scorrimenti, senza che sia stato neanche precisato per quale sede, visto che sicuramente nelle sedi più ambite tale punteggio sarebbe stato insufficiente ad aggiudicarsi un posto, mentre con l'assurdo meccanismo di quest'anno quel punteggio bastava a sopravanzare chiunque, anche nelle sedi migliori.

A ciò si aggiunga la **violazione dell'art. 3 Cost. nonché degli artt. 20-21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea per la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale e del principio di non discriminazione**, avendo forzato una comparazione ed una equiparazione tra situazioni sostanzialmente diverse: il decreto legge impugnato stabilisce che chi in un test dello scorso anno - peraltro viziato sotto più profili e già bocciato da una sentenza al momento in cui il d.l. è stato pubblicato - ha raggiunto un punteggio fissato arbitrariamente dal Ministero debba essere premiato allo stesso modo di chi supera con merito un concorso regolato dalla normativa nazionale e comunitaria.

La stessa norma impugnata fa salvo *“quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264”*, ma ciò è contraddittorio poiché in realtà la norma di cui alla l. 264/99 viene sconfessata, rendendo **non necessario il test per una categoria di soggetti scelta arbitrariamente**, in violazione del principio di uguaglianza, senza peraltro che venga realmente giustificato e motivato perché tale gruppo di soggetti debba godere di tale diritto che va a ledere le aspettative di altri candidati più meritevoli.

Ancora, coloro che vengono premiati avevano partecipato ad un concorso, ossia il Tolc Med 2023, del tutto diverso da quello attuale, che si basava su una diversa tipologia di procedura, con quesiti estratti da una banca dati riservata e non pubblica, e il punteggio assegnato non era il punteggio reale ma il punteggio equalizzato. Ossia il punteggio che lo stesso Ministero sceglie come punteggio minimo per l'ammissione anche alle graduatorie 2024/25 era in realtà un punteggio relativo, poiché si basava su un coefficiente di equalizzazione che era funzione dei punteggi raggiunti da altri candidati allo stesso test. In sintesi, si tratta di un concorso del tutto diverso da quello attuale, dove c'è una banca dati pubblica e non esiste più il punteggio equalizzato, sicché a maggior ragione non poteva stabilirsi un'immissione di quei candidati nell'attuale graduatoria.

La scelta di far passare tale illegittima prevaricazione e discriminazione da una norma di rango primario conferma il disegno abusivo perpetrato dall'Amministrazione, che voleva difendere evidentemente la sua scelta dagli inevitabili ricorsi che sarebbe giunti, e che avrebbero intaccato con più facilità una norma di rango secondario, di cui risulterebbe appunto evidente l'illegittimità.

Ciò posto, ove il Giudice non ritenesse che l'annullamento del bando e dei decreti ministeriali 760/2024, 756/2024, 757/2024, 1098/2024, nella parte già indicata nel motivo precedente, risulti già soddisfacente dell'interesse di parte ricorrente, si chiede di disapplicare e/o annullare l'art. 18, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 – nella misura di interesse di parte ricorrente – in quanto contrastante con i principi comunitari sopra citati, ovvero in subordine si chiede di sollevare la questione di costituzionalità per la manifesta incostituzionalità della norma.

IV. ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DI POSTI PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA ED ODONTOIATRIA. SULL'ERRATA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DIDATTICA A DISTANZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. N. 502/92 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Anche per quest'anno il fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e odontoiatri è stato stimato in maniera illegittima, irrealistica e non accurata.

In particolare, **la determinazione della potenziale offerta formativa dichiarata dagli Atenei resta un dato assolutamente astratto e immotivato**, non essendo nota né manifestata la logica e l'istruttoria attraverso cui ogni anno le Università vadano a variare in modo significativo i posti disponibili per ciascuna sede, pur non essendovi stata alcuna riforma che abbia influito in maniera rilevante sulle strutture o sul personale.

Già per l'a.a. 2018/19 Il Consiglio di Stato (ex multis ordd. 3784/2019; 3990/2019), aveva evidenziato che l'aumento di posti disposto di anno in anno dal MUR e dagli Atenei è **"indizio serio e non revocabile in dubbio della fondatezza della censura sul sottodimensionamento dei posti fin qui resi**

disponibili, compresi quelli per cui è causa, cosa, questa, che non smentisce, ma rende l'accesso programmato ai corsi medesimi fondato su numeri dell'offerta formativa, al contempo più realistici in sé ed adeguati ai prevedibili fabbisogni sanitari futuri.”.

Il Consiglio di Stato ha quindi censurato esplicitamente il “*procedimento relativo alla programmazione complessiva dei posti effettivamente disponibili ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia*”, e superato il limite della discrezionalità amministrativa, ha rideterminato in via diretta il numero effettivo di posti da bandire nei singoli Atenei, prima con un aumento di 1.600 posti nel 2018/19 e poi di 2.000 nel 2019/20.

Si noti peraltro, che **il Consiglio di stato ha esteso il principio dell'irragionevolezza della determinazione dell'offerta formativa e il conseguente aumento dei posti disponibili anche agli anni accademici precedenti al 2018, e infatti con riferimento ad un appello inerente al concorso per l'a.a. 2017/18** ha egualmente dichiarato che “*il presente giudizio si incentra anche sulla legittimità, in termini di ragionevolezza ed adeguatezza, del procedimento relativo alla programmazione complessiva dei posti effettivamente disponibili ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ovvero in Odontoiatria e Protesi Dentaria;- vi è notizia dell'aumento di circa 1.600 posti complessivi nelle Università italiane per detti corsi di laurea;- conformemente a quanto già affermato dalla Sezione (v., ex multis, ordinanz en. 4937/2019, n. 3990/2019, n. 3982/2019, 3784/2019 e n. 3592/2019), tale aumento, sia pur disposto per l'anno accademico 2019/2020, non solo è indice del sottodimensionamento dei posti fin qui disponibili nell'offerta formativa, ma sembra anche essere più aderente ai prevedibili bisogni sanitari futuri*” (CdS, ord. 5735/2019).

Tale forma di sbarramento rispetto all'immatricolazione è gravemente lesiva del diritto allo studio sancito e tutelato dall'art. 34 Cost., a mente del quale i capaci e i meritevoli hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi e rileva a maggior ragione nel caso di specie ove vi è una reale esigenza formativa legata anche alla carenza di medici nel SSN.

Né, come precisa il Consiglio di Stato, può essere utilizzata la giurisprudenza europea sul numero chiuso per giustificare tale indebita limitazione al diritto allo studio costituzionalmente garantito, giacché “***la giurisprudenza della Corte EDU non torna utile alla difesa della P.A., giacché il pur vero principio sotteso alle limitazioni all'accesso universitario, ossia la correlazione tra ridotto numero di studenti e loro possibilità di raggiungere alti livelli di professionalità spendibili nel mercato delle professioni sanitarie ... impone che si assicuri un livello di istruzione minimo e adeguato in Atenei gestiti in condizioni adeguate e tal duplice adeguatezza si raggiunge costantemente raccordando, con la adeguata flessibilità ... il funzionamento degli Atenei con le esigenze espresse col fabbisogno***” (sent. 5429/2020).

Ebbene, come da ultimo evidenziato dal Consiglio di Stato, l'adozione a tempo indeterminato dello strumento della didattica a distanza fa venir meno la necessità di una limitazione stringente alla platea dei candidati ammissibili stante che “***non è più ipotizzabile un problema di minore***

o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, dal momento che è ormai esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza ai corsi ed alle esercitazioni svolti in modalità frontale” (ex multis, CdS, dec. 1620/2020, 1621/2020, 1622/2020, 1625/2020, 1627/2020, 1628/2020, 1629/2020, 1630/2020, 1637/2020, 1638/2020, 1639/2020, 1641/2020 ecc.).

E del resto **la stessa l. 264/99** dispone che *“La valutazione dell'offerta potenziale ... è effettuata sulla base ... delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza”*. Tale **norma, del tutto ignorata nella programmazione del potenziale formativo, apre alla possibilità di organizzare le lezioni su più turni o anche a distanza, in via telematica**, aumentando in modo esponenziale il numero dei possibili fruitori.

E in ogni caso, richiamando la già citata recente sentenza del Consiglio di Stato, si rammenta che le classiche eccezioni del Ministero - circa un danno allo svolgimento dei corsi che sarebbe causato in caso di ammissione in sovrannumero - sono sconfessate dal fatto che tali eccezioni non sono mai state provate, anzi si sono limitate a mere asserzioni smentite dai fatti, con migliaia di ricorrenti ammessi in sovrannumero ogni anno che non hanno mai paralizzato il sistema, per cui la tesi avversa *“non appare né è dimostrato, sicché tali argomenti a difesa sono più di colore che di sostanza e non convincono dell'erroneità della tesi attorea”* (CdS, sent. 5429/2020).

A tal riguardo, va osservato che nei passati anni accademici i numeri forniti dalle Università si sono dimostrati costantemente erronei, in quanto gli Atenei hanno indicato una capacità ricettiva di gran lunga inferiore rispetto a quella effettiva.

Per l'a.a. 2013/2014, ad esempio, a seguito della nota vicenda del c.d. *“bonus maturità”*, ciascuna Università ha incrementato la propria affluenza con l'ammissione di migliaia di ragazzi in sovrannumero (ben 4.000 circa a livello nazionale); ancora, nel corso dell'a.a. 2014/2015, sono stati ammessi circa 10.000 candidati in sovrannumero dietro esplicita indicazione del Giudice Amministrativo. Da ultimo, il Consiglio di Stato ha disposto un aumento di 1.600 posti per gli anni scolastici 2018/19 (ord. 3784/19) e 2017/18 (ord. 5735/2019), e di 2.000 posti per l'a.a. 2019/20 (ord. 3315/2020).

Gli Atenei sono sempre riusciti a garantire l'offerta formativa a questi ragazzi e **l'attività didattica non ha subito alcun rallentamento o disagio**: il che costituisce prova indiretta del fatto che la capacità ricettiva degli Atenei è di gran lunga superiore rispetto a quella indicata nel caso di specie.

Senza poi trascurare che solo pochi giorni fa vi è stato il via libera dalla 7^a Commissione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. **La riforma prevede**

l'abolizione del numero chiuso al primo semestre, consentendo l'iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici senza sostenere i test d'ingresso.

L'idea di eliminare il test e garantire l'accesso al primo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia dimostra come non vi sia una reale limitazione nella capacità ricettiva delle Università, che hanno già attualmente tutti gli strumenti per garantire l'offerta formativa agli aspiranti medici. Se l'anno prossimo gli Atenei potranno e dovranno garantire l'accesso a tutti gli aspiranti medici, considerando la media di circa 60.000 domande ogni anno, significa che l'offerta formativa espressa quest'anno è ampiamente sottostimata.

Tutto ciò rende evidente che il potenziale espresso dalle Università è ridotto rispetto a quello effettivo, per cui è illegittima e priva di motivazione altresì qualsivoglia determinazione che abbia individuato la capacità formativa degli Atenei al di sotto del reale massimo, e in particolare è illegittima nella parte in cui non è stato preso in considerazione l'uso generalizzato della didattica a distanza e in generale degli strumenti telematici previsti dalla stessa l. 264/99, in particolare per i primi 4 anni di corso che non prevedono attività di tirocinio e laboratorio.

V. ISTANZA CAUTELARE

Si ritiene che in punto di *fumus boni iuris* valgano ampiamente le deduzioni di diritto sin qui svolte.

Le censure adottate giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di **ammissione con riserva**, se del caso anche in sovrannumero, di parte ricorrente al corso di laurea prescelto, essendo indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, parte ricorrente non potrebbe regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

Come detto, il ricorrente ha totalizzato un punteggio eccellente di 82 punti, ed era stato assegnato all'Università Tor Vergata di Roma e dunque non nella città in cui vive, il che lo ha condotto a dover rinunciare all'immatricolazione a causa dei problemi economici che affliggono la sua famiglia, e che giustificano anche la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

Come può vedersi dall'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato e dalla documentazione allegata (doc. 15), al momento il ricorrente vive con la madre separata e una sorella più piccola, entrambe disoccupate. Lui stesso oltre che studente in una facoltà scientifica lavora part-time in un ristorante, e l'anno scorso con tutti i sacrifici possibili ha raggiunto un reddito annuo di circa 2.000 euro, come da certificazione allegata (doc. 15). Peraltro, questo è l'unico reddito della famiglia, per cui la situazione economica è davvero disastrosa.

A fronte di tali evidenze, il ricorrente non poteva purtroppo decidere di trasferirsi a Roma, sia per i costi che avrebbe dovuto affrontare come studente fuori sede, sia per non privare la

famiglia del suo supporto.

Ebbene, se non fossero stati illegittimamente assegnati ai cd. quartini i posti disponibili presso le prime scelte di parte ricorrente nella misura del 15% egli avrebbe sicuramente ottenuto l'accesso al corso di laurea, senza dover sacrificare il proprio diritto allo studio e alla crescita personale.

Invero, ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di essere ammessa al corso di laurea presso le prime sedi scelte, ossia la Federico II, l'Università Vanvitelli o l'Università di Salerno, dove avrebbe avuto certamente diritto ad entrare – anche in sovrannumero e con riserva - il percorso di formazione e l'apprendimento del ricorrente sarebbero ingiustamente ed irreparabilmente limitati e pregiudicati. Si rammenta che **trattandosi di corso di studio a frequenza obbligatoria, un rinvio al merito rischia di compromettere definitivamente la posizione di parte ricorrente**, poiché *“il numero di ore di lezione e/o tirocinio perdute, infatti, renderebbe impossibile ottenere il diploma ... quindi renderebbe di fatto inutile l'ammissione al corso”*. E si rappresenta che **il corso ha avuto inizio a ottobre**, per cui nel mentre il ricorso viene incardinato innanzi al Tar, le **lezioni saranno già avviate**, e il ricorrente sarà escluso dalle lezioni e dagli esami.

Infatti, usando le parole del Consiglio di Stato: *“Quanto al denunciato periculum in mora, il previsto inizio delle lezioni universitarie per il corrente anno accademico, ed il correlato obbligo stabilito dal regolamento didattico del corso di laurea in medicina di frequentare almeno il 70% delle lezioni, per poter sostenere gli esami di profitto, inducono a ritenere sussistente un danno grave ed irreparabile alla carriera universitaria”* (CdS, ord. 5271 del 31.10.2018).

Pertanto, in via cautelare, parte ricorrente chiede anzitutto di essere ammessa all'immatricolazione con riserva, con assegnazione alla Facoltà e sede di prima scelta.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, in via principale, non è il concorso ma il diniego di ammissione alle Facoltà di medicina, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo.

Invero, **l'iscrizione con riserva, anche in sovrannumero, di parte ricorrente risulta essere il provvedimento cautelare più idoneo da adottare.**

Peraltro, a ben vedere, l'ammissione con riserva al corso di laurea prescelto, **non potrà di certo comportare alcun concreto grave pregiudizio a carico delle amministrazioni resistenti**, anche alla luce del fatto che in tutti gli Atenei si è ormai diffusa la didattica a distanza, e ciò è avvalorato dall'insegnamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui *“non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, in quanto è già esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, almeno per i primi quattro anni del corso di laurea, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza a lezioni ed esercitazioni in modalità frontale e, anzi, le Università sono anche autorizzate a predisporre corsi ed esami on-line, e non solo per il periodo*

dell'emergenza "Covid-19" (CdS, ord. 3315/2020).

Del resto, **le esperienze degli anni passati hanno ampiamente dimostrato che le iscrizioni con riserva** (addirittura per migliaia di studenti in sovrannumero) **non hanno comportato alcuna paralisi dei corsi o disagi particolari** per gli atenei o per gli altri studenti.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare (altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico di parte ricorrente, laddove negato; non rilevanti per gli Atenei, laddove concesso), nonché il giusto temperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata e, conseguentemente, dell'iscrizione con riserva.

Si chiede, pertanto, di sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ammettendo, con riserva, ed in caso anche in sovrannumero, parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria presso l'ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri atenei via via successivamente indicati.

VI. ISTANZA ISTRUTTORIA.

Si chiede che venga disposta l'acquisizione di tutta documentazione della procedura mancante, ivi compresi il compito somministrato a parte ricorrente, l'istruttoria in ordine al numero dei posti disponibili con particolare riferimento all'attività istruttoria con cui si è giunti alla determinazione del contingente complessivo di posti per l'anno accademico di riferimento nonché alla definizione della riserva in favore dei cd. "*quartini*", nonché i verbali relativi alla procedura di validazione dei quiz predisposti per l'espletamento della prova e la documentazione istruttoria.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso nonché dell'istanza cautelare, con condanna alle spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia sconta il contributo unificato di iscrizione pari ad € 650,00 e che lo stesso non viene versato in quanto viene presentata dal ricorrente richiesta di ammissione al Beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato

Napoli, 8.11.2024

Avv. Elio **ERRICHELLO**